

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (G.U. n. 87 del 14.04.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 3, e 22;

Vista la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

TESTO

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Frattoni, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

- Il testo della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.

- Il testo della direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000 che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 agosto 2000 n. L 195.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente:

"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione e' il seguente:

"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti."

- Il testo dell'art. 1 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001), e' il seguente:

"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore, la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma."

- Il testo dell'art. 22 della citata legge, 1 marzo 2002, n. 39, e' il seguente:

"Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;

b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva.

3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento I commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.".

- Per i riferimenti della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, vedi nota al titolo.

Note all'art. 2:

- Il testo della direttiva 1999/63/CE del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e' pubblicato nella G.U.C.E. 13 dicembre 1993, n. L 307.

- Il testo della direttiva 2000/79/CE del 27 novembre 2000 relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) e' pubblicato nella G.U.C.E. 1 dicembre 2000, n. L 302.

- Il testo della direttiva 2002/15/CE dell'11 marzo 2002 concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto e' pubblicato nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.

- Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

Note all'art. 5:

- Il testo dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente:

"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il

divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa."

- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica".

Note all'art. 8:

- Il testo dell'art. 5 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), è il seguente:

"Art. 5. - Non si considerano come lavoro effettivo:

1o i riposi intermedi che siano presi sia all'interno che all'esterno dell'azienda;

2o il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro.

Nelle miniere o cave la durata del lavoro si computa dall'entrata all'uscita dal pozzo;

3o le soste di lavoro di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione all'operaio o all'impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all'operaio nei lavori molto faticosi allo scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.

I riposi normali, perché possano essere detratti dal computo del lavoro effettivo, debbono essere prestabiliti ad ore fisse ed indicati nell'orario di cui all'art. 12.

È ammesso il ricupero dei periodi di sosta dovuti a cause imprevedute indipendenti dalla volontà dell'operaio e del datore di lavoro e che derivano da causa di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate fra i datori di lavoro e i loro dipendenti, purché i conseguenti prolungamenti d'orario non eccedano il limite massimo di un'ora al giorno e le norme per tali prolungamenti risultino dai patti di lavoro."

- Il testo dell'art. 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro ai lavoratori delle aziende agricole), è il seguente:

"Art. 4. - Non si considerano come lavoro effettivo e non sono compresi nella durata massima normale della giornata di lavoro prescritta dall'art. 1 del regio decreto-legge:

1o i riposi intermedi;

2o il tempo per l'andata ai campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno in conformità delle consuetudini locali;

3o il tempo necessario per le martellature della falce salvo patto contrario."

Note all'art. 9.

- Il testo dell'art. 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 (Riposo domenicale e settimanale), è il seguente:

"Art. 7 (Vendita al minuto ed attività affini). - Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del

pubblico, il Prefetto, intesi il Podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

- a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anziché per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;
- b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;
- c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore antimeridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal Prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva."

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

"Art. 11 (Orario di apertura e di chiusura). - 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno."

- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, è il seguente:

"Art. 12 (Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte). - 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4.

2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al comma 1."

- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, è il seguente:

"Art. 13 (Disposizioni speciali). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.

3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato."

- Il testo dell'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n.

323 (Riordino del settore termale), e' il seguente:
"Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

- a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o di subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;
- b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e l'integrazione degli stessi con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.

5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229."

- Il testo della citata legge n. 370 del 1934 (Riordino del settore termale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261.

- Il testo del decreto ministeriale 22 giugno 1935 (Determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale - riposo settimanale per turno del personale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1935, n. 161.

Nota all'art. 10:

- Il testo dell'art. 2109 del codice civile, e' il seguente:

"Art. 2109 (Periodo di riposo). - Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di

regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto [dopo un anno d'ininterrotto servizio], ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e' stabilita dalla legge, [dalle norme corporative], dagli usi o secondo equita'.

L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non puo' essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118."

Nota all'art. 11:

- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Note all'art. 14:

- Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O.

- Il testo della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1990, n. 132.

- Il testo della legge 26 giugno 1990, n. 162 (Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1990, n. 147, S.O.

Note all'art. 16:

- Il testo dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' il seguente:

"Art. 4 (Ripartizione dell'orario massimo normale sui periodi ultrasettimanali). - Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purché la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo Circolo dell'ispettorato del lavoro."

- Il testo del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 (Approvazione della tabella indicante le industrie e le

lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1923, n. 228.

- Il testo dell'art. 8 del citato regio decreto n. 1955 del 1923 (Approvazione del regolamento relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), e' il seguente:

"Art. 8. - I periodi entro i quali a norma dell'art. 4 del regio decreto-legge, e' consentito, per necessita' tecniche o stagionali, di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, non possono superare il ciclo di massima intensita' lavorativa per le industrie stagionali ne' i tre mesi per le industrie a lavoro continuo. Tuttavia per queste ultime industrie potra' invece essere consentito, quando necessita' tecniche o stagionali lo richiedano, di superare le otto 8 giornaliere o le 48 settimanali, purché, entro il periodo massimo di un anno solare, non sia superata la media delle 48 ore settimanali. Le industrie per le quali e' consentito di superare l'orario normale di lavoro a norma del comma precedente e i limiti dei periodi entro i quali tale facolta' dovra' per ciascuna industria essere contenuta come pure le modalita' della ripartizione dell'orario di lavoro su periodi ultrasettimanali saranno determinati con decreto reale, ai termini dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Gli accordi fra le parti di cui al precitato art. 4 circa la ripartizione dell'orario massimo normale sono quelli stipulati tra le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori, e, in mancanza di associazioni, tra i rappresentanti degli uni e degli altri. Gli accordi stessi devono essere trasmessi al capo del Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio, il quale fara' risultare il suo consenso con un visto apposto ai concordati o ai regolamenti di lavoro.

Contro l'eventuale rifiuto del visto da parte del capo Circolo e' ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale, che provvedera' con decreto da pubblicarsi in riassunto nel Bollettino del lavoro, riconoscendo, se del caso, la validita' degli accordi per il ramo di industria la localita' e il tempo in cui devono essere applicati. Il datore di lavoro che intenda superare l'orario normale massimo deve preventivamente darne avviso al Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro competente per territorio."

- Il testo dell'art. 10 del citato regio decreto n. 1955 del 1923, e' il seguente:

"Art. 10. - La durata massima della giornata di lavoro puo' essere superata per quei periodi di lavoro che siano strettamente necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, per apprestare le materie prime, per la pulizia, per l'ultimazione e lo sgombrò dei prodotti ed in genere per tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo, limitatamente al personale addetto a tali lavori.

Possono del pari essere eseguiti oltre i limiti della

giornata normale di otto ore o delle quarantotto ore settimanali i seguenti lavori:

- a) riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli operai;
- b) compilazione dell'inventario dell'anno;
- c) custodia o vigilanza dell'azienda;
- d) verifiche e prove straordinarie.

Per le industrie stagionali sono considerati lavori preparatori quelli che precedono la messa in attività delle fabbriche e per i quali il prolungamento dell'orario è indispensabile per assicurare il tempestivo e regolare inizio e proseguimento della lavorazione."

- Il testo del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (Approvazione della tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1923, n. 299.

- Il testo dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato), è il seguente:
"Art. 1. - Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato è costituita, con contabilità separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559, ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge.

L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'art. 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti:

- conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti;
- conio di monete estere;
- conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
- conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
- fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
- fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
- fabbricazione di contrassegni di Stato;
- fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
- promozione dell'attività della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
- riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato;
- partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
- perizia delle monete ritenute false;
- conio di monete commemorative o celebrative;
- fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.".

- Il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559 (Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e' il seguente:

"Art. 2. - 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.

3. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari.

4. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

5. L'Istituto svolge, altresì, i seguenti compiti:

- a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
- b) conio di monete estere;
- c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
- d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
- e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
- f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
- g) fabbricazione di contrassegni di Stato;
- h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
- i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
- l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
- m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
- n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
- o) perizia delle monete ritenute false;
- p) conio di monete commemorative o celebrative;
- q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo.

6. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. L'Istituto può vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica.

8. Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può esercitare, direttamente o indirettamente, attività affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo.

9. L'Istituto, nello svolgimento della sua attività può compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalità.

10. Le attività e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia."

Note all'art. 17:

- Il testo dell'art. 10, comma 1, numero 14), 2o periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e' il seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;"

- Il testo della legge 17 aprile 1925, n. 473 (conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, recante disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1923, n. 264.

- Il testo della legge 14 febbraio 1958, n. 138 (Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1958, n. 65.

Note all'art. 19:

- Per i riferimenti del regio decreto n. 2328 del 1923 vedi nota all'art. 17.

- Per i riferimenti della legge n. 138 del 1958 vedi nota all'art. 17.